



COMUNE di CURINGA

Provincia di Catanzaro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N ° 21 del 30/07/2015

OGGETTO : **Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente IMU - Approvazione aliquote - esercizio 2015.**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **TRENTA** del mese di **LUGLIO**, alle ore **19,30**, nella sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria ed urgente in prima convocazione, convocata dal Sindaco con avvisi del **24/07/2015**, Prot. n. **3888**.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori :

COGNOME	NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
PALLARIA	Domenico Maria	Sindaco		X
SERRATORE	Barbara Ornella	“	X	
FRIJIA	Giuseppe	“	X	
MAIELLO	Antonio	“	X	
PELLEGRINO	Salvatore	“	X	
MAIELLO	Patrizia Giovanna	“	X	
DEVITO	Roberto	“	X	
GALATI	Francesco		X	
SERRAO	Vincenzo	“	X	
DE NISI	Immacolata V. za	“	X	
SORRENTI	Roberto	“		X
TOTALI		N ° 09	N ° 02	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Paolo Lo Moro. Il Dr. Roberto DEVITO, nella sua qualità di Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce l'argomento ed invita il Vice Sindaco a relazionare.

Interviene il Vice Sindaco, dott.ssa **Patrizia Maiello**, la quale ribadisce quanto già precisato nel suo intervento introduttivo all'addizionale comunale all'IRPEF. Nulla è cambiato sul fronte dell'IMU. L'Amministrazione, pur a fronte di una situazione finanziaria difficoltosa, è riuscita a non variare le aliquote dell'IMU e della TASI. Chiede pertanto se ci sono richieste di chiarimenti da parte dei Consiglieri.

Interviene il Cons. **Vincenzo Serrao**, il quale ritiene che l'IMU avrebbe dovuto essere ridotta al minimo consentito dalla legge, ossia al 4 per mille, avuto riguardo alle difficilissime condizioni delle famiglie; così come si sarebbe dovuto alleviare il peso dell'IMU agricola.

Interviene la dott.ssa **Patrizia Maiello**, chiarendo che il 4 per mille è, di fatto, quello che sull'IMU si trattiene lo Stato; per cui non era immaginabile portare l'IMU a quell'aliquota minima, non essendovi peraltro le condizioni di Bilancio per poterlo fare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO il dibattito sopra riportato

PREMESSO che il Consiglio Comunale di Curinga con atto n. 8 del 31/08/2012 ha deliberato le aliquote e detrazioni riferite all'Imposta Municipale propria (IMU) per l'anno 2012;

DATO ATTO che per il 2013 le aliquote e detrazioni dell'IMU sono state confermate in sede di approvazione del bilancio di previsione con delibera n.22 del 29/11/2013;

CHE per il 2014 le aliquote e detrazioni dell'IMU sono state determinate in sede di approvazione del bilancio di previsione con delibera n. 14 del 31/07/2014;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso o di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

CHE il Decreto Min. Interno del 13 maggio 2015 differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 al 30 luglio 2015;

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria ("IMU"), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale ("IUC") a decorrere dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), il quale testualmente recita: *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;...”*;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1° gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015, per effetto delle quali appare

opportuno fissare per l'anno 2015, le aliquote dell'imposta municipale propria "IMU" – confermativa di quella previste per il 2014 - per come di seguito riportato:

- Aliquote e detrazioni IMU anno 2015

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità di uso abitativo)	ESENTATE (legge 27 dicembre 2013, n.147, art.1, comma 707)– Esenzione IMU prima casa
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6 per mille . La detrazione prevista è di € 200,00 da ripartire in proporzione alla quota di possesso in caso di immobile cointestato.
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (si applica quanto previsto dall'art.6 lettera b) Regolamento IUC componente IMU approvato con Delibera di C.C.n.7 del 23/06/2014.	Assimilate all'abitazione principale
Altri immobili	8,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTATI (legge 27 dicembre 2013, n.147, art.1, comma 708)
Terreni agricoli	7,6 per mille
Aree fabbricabili	8,6 per mille

RILEVATO CHE, ai sensi dei commi nn.707 e 708 dell'art.1 della Legge n.147/2013, la componente IMU della I.U.C. a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATA la delibera C.C. n. 16 del 23.07.2015 che ha apportato talune modifiche al Regolamento IUC, componente IMU, al fine di recepire la nuova normativa in materia di IMU terreni agricoli e di prevedere :

- *L'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari che, a causa della normativa in materia di conservazione del Catasto Urbano risultano censite come: "porzioni di u.i.u unite di fatto... ai soli fini fiscali", ma nella realtà costituiscono un'unica unità immobiliare;*
- *L'esenzione dal pagamento dell'IMU dei lotti che, su attestazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, risultano di fatto non edificabili per la particolare configurazione topografica, per l'impossibilità materiale del rispetto dei parametri urbanistici per le singole zone, quali distanze minime da fabbricati esistenti o dai confini della proprietà, ovvero che abbiano una superficie inferiore a 100 mq. (Nel caso in cui detti lotti siano annessi ad altra area e siano oggetto di edificazione, dalla data di inizio dei lavori di edificazione, non verrà più applicata l'esenzione, ma la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri indicati dal presente Regolamento).*

RICORDATO altresì che questo comune è stato interessato dalla modifica dei criteri di esenzione dei terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lett. h) del d.Lgs. n. 504/1992, originariamente prevista dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012) e dal DM 28 novembre 2014 e successivamente modificata ad opera del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, conv. in legge n. 34/2015, per effetto dei quali il Fondo di solidarietà comunale è stato calcolato per il 2015 in € 411.231,91, a fronte di una previsione del gettito IMU stimato sui terreni agricoli per l'anno 2015 in € 282.462,45;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO l'allegato parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49/1° comma e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli sette, contrari 2 (Serrao e De Nisi)

DELIBERA

di stabilire, per quanto in premessa specificato, le seguenti misure di aliquota e detrazione a valere per l'anno 2015:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/ /7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità di uso abitativo)	ESENTATE (legge 27 dicembre 2013, n.147, art.1, comma 707 – Esenzione IMU prima casa
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	6 per mille . La detrazione prevista è di € 200,00 da ripartire in proporzione alla quota di possesso in caso di immobile cointestato.
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado (si applica quanto previsto dall'art.6 lettera b) regolamento ICU componente IMU approvato con Delibera di C.C.n.7 del 23/06/2014	Assimilate all'abitazione principale.
Altri immobili	8,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTATI (legge 27 dicembre 2013, n.147, art.1, comma 708)
Terreni agricoli	7.6 per mille
Aree fabbricabili	8,6 per mille

Di dare atto che, ai sensi dei commi nn.707 e 708 dell'art.1 della Legge n.147/2013, la componente IMU della I.U.C. a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- - all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Di dare atto , altresì, che a decorrere dall'anno 2015 varranno le ulteriori esenzioni introdotte con la delibera di Consiglio Comunale n.16 del 23/07/2015 di modificazione del Regolamento IUC, componente IMU e richiamate in premessa.

Di trasmettere telematicamente la presente al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000 con separata votazione riportante il seguente esito: favorevoli sette, contrari 2 (Serrao e De Nisi).

<p><i>D. L.vo 18/08/2000, n. 267 art. 49</i></p> <p>UFFICIO AMMINISTRATIVO</p> <p><i>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.</i></p> <p><i>Il Responsabile dell'Area</i></p>	<p><i>D. L.vo 18/08/2000, n. 267 artt. 49 e 153</i></p> <p><i>Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.</i></p> <p><i>Si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura finanziaria.</i></p> <p><i>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</i></p>
---	---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Presidente
F.to : Dott. Roberto DEVITO

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Paolo Lo Moro

Relazione di pubblicazione

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Affari Generali, visti gli atti d'ufficio, certifica che copia della presente delibera viene affissa, a decorrere dalla data **ODIERNA** all'Albo Pretorio dell'Ente per **15** giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, **31/07/2015**

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Paolo Lo Moro

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è divenuta esecutiva, in data **ODIERNA** ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. L.vo n. 267/00.

Curinga, **31/07/2015**

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Paolo Lo Moro

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo d'ufficio.
Curinga, 31/07/2015

Il Segretario Comunale
Dr. Paolo Lo Moro